



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2021

DELIBERA N.302

OGGETTO

"DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) DISABILI E ANZIANI" - MODIFICA ART. 5, C. 1, ART. 6 C.4

L'ANNO DUEMILAVENTUNO IL GIORNO QUATTORDICI DEL MESE DI MAGGIO,
, ALLE ORE 09:03 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

BOTTALICO Dott.ssa FRANCESCA - ASSESSORE ANZIANO

ASSESSORI

N	COGNOME E NOME	PRES
1	DECARO Ing. Antonio	NO
2	DI SCIASCIO Eugenio	NO
3	D'ADAMO Dott. Alessandro	SI
4	GALASSO Ing. Giuseppe	NO

N	COGNOME E NOME	PRES
5	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
6	PALONE Dott.ssa Carla	SI
7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	SI
8	PIERUCCI Dott.ssa Ines	SI
9	ROMANO Avv. Paola	SI

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ILARIA RIZZO

L'Assessore al Welfare Dott.ssa Francesca Bottalico, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente della Ripartizione Servizi alla Persona, Avv. Annarita Amodio, sottopone il seguente provvedimento ai fini dell'approvazione:

PREMESSO che

- il Comune di Bari ha rilevato l'importanza strategica dei servizi di assistenza domiciliare SAD e ADI in favore di soggetti disabili e anziani over 65, in quanto detti servizi disciplinati dagli artt. 87 e 88 del R.R. n. 4/2007, costituiscono una valida alternativa alla istituzionalizzazione garantendo ai cittadini diversamente abili e anziani, parzialmente e/o totalmente non autosufficienti, un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie nel loro ambiente di vita;
- l'assistenza domiciliare SAD, di competenza del Comune di Bari, comprende esclusivamente prestazioni di tipo socio-assistenziale di aiuto alla persona nello svolgimento delle comuni attività quotidiane, di sostegno alla funzione educatrice genitoriale, di sostegno alla mobilità personale (attività di trasporto e di accompagnamento), in favore di quei soggetti che per età e/o patologie invalidanti accusano scarsa o ridotta mobilità personale, che si ripercuote sulla qualità della loro vita;
- l'assistenza domiciliare integrata ADI assicura invece prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, associate a prestazioni socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati;
- l'accesso alle suindicate prestazioni socio-sanitarie avviene attraverso il passaggio in UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare) di cui all'art. 59, comma 4 della Legge Regionale in quanto rivolte a persone che necessitano di continuità assistenziale ed interventi programmati;
- la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap del 5.2.1992 n. 104 garantisce il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società;
- tra gli interventi previsti dalla suindicata legge n. 104/92 assumono particolare rilievo gli interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico, nonché servizi di aiuto personale alla persona diversamente abile in temporanea o permanente limitazione dell'autonomia personale;

DATO ATTO che

- il Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21.4.2016, al TITOLO IV - Disposizioni Finali - art. 24, comma 2 rubricato "*Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai servizi*", prevede che le procedure di erogazione di alcuni servizi/interventi possano essere adottate con Disciplinari da approvare con Deliberazione di Giunta Comunale;
- il medesimo art. 24 dispone che tali disciplinari, in ragione delle caratteristiche del servizio/intervento, potranno specificare: a) i destinatari del servizio/intervento; b) le finalità e le attività di riferimento; c) le modalità specifiche di accesso; d) il funzionamento delle specifiche graduatorie; e) la consistenza delle prestazioni; f) la valenza di specifici parametri di accesso;

CONSIDERATO che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 20.4.2017 si approvava il disciplinare del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore degli utenti diversamente abili ed anziani;
- tale disciplinare è stato oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 9.7.2020;

DATO ATTO che in sede di applicazione del vigente disciplinare è emersa l'esigenza di rettificare l'art. 5, comma 1, rubricato <<Orario del servizio>>, relativamente alle modalità temporali di erogazione dei servizi, precisando che le prestazioni da rendersi in favore degli utenti fruitori dei servizi SAD/ADI anziani e disabili, nella fascia oraria fra le 07:30 e le 20:00, e le prestazioni di educativa domiciliare, nella fascia oraria fra le 14:30 e le 20:30, coprono un arco temporale settimanale di sei giorni su sette, feriali e festivi, in ottemperanza a quanto previsto nel P.A.I.;

EVIDENZIATO che tale modifica risponde alla esigenza di rendere il servizio di assistenza domiciliare sempre più performante e, come tale, pienamente rispondente alle esigenze e bisogni manifestati dagli utenti, in ragione dell'importanza strategica che il sistema della domiciliarità riveste per questa Amministrazione, specie nell'attuale periodo storico che si sta vivendo;

DATO ATTO, altresì, che occorre eliminare dall'art. 6, rubricato <<Minori in educativa domiciliare>>, il comma 4 ("*Tali prestazioni rientrano nel servizio SAD/ADI con un monte ore destinato esclusivamente a questa tipologia di intervento*"), in quanto il servizio di che trattasi è oggetto di autonomo appalto di gestione;

RITENUTO, pertanto, opportuno apportare al vigente "*Disciplinare del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) disabili e anziani*" di cui alla

Deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 9.7.2020, le modifiche all'art. 5, c. 1 e all'art. 6 nei termini di seguito indicati:

- art. 5, c. 1 previgente versione: *“Le prestazioni in favore di soggetti disabili ed anziani sono svolte di norma in orario diurno, nella fascia oraria fra le 07:30 e le 20:00, nell’arco di sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato feriali e festivi con esclusione della domenica”*;
- art. 5, c. 1 rettificato: *“Le prestazioni di SAD e ADI in favore di soggetti disabili ed anziani sono svolte di norma in orario diurno, nella fascia oraria fra le 07:30 e le 20:00, mentre le prestazioni di educativa domiciliare sono svolte, di norma, nell’orario compreso tra le 14:30 e le 20:30, nell’arco di sei giorni su sette settimanali, feriali e festivi, rispettando quanto stabilito dal P.A.I.”*;
- art. 6: soppressione del comma 4;

VERIFICATA in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione, la mancanza di conflitti di interesse, si dichiara insussistente l’obbligo di astensione nel rilasciare il parere di regolarità tecnica;

LA GIUNTA COMUNALE

Riunita in videoconferenza ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e delle linee guida adottate con Decreto sindacale n. 24/2020;

UDITA la relazione dell'Assessore alla Città Solidale e Inclusiva, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione Servizi alla Persona;

VISTI

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
- tutti gli atti citati disponibili presso la Ripartizione Servizi alla Persona;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati formulati i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del T.U.E.L.:

- Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona, dott.ssa Annarita Amodio, come da scheda allegata agli atti;
- Parere di regolarità contabile omesso trattandosi di proposta che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante della presente;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano e con le modalità di cui alle linee guida relative allo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020, approvate con Decreto Sindacale n. 24/2020.

DELIBERA

Per tutto quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato

1. **APPORTARE** al vigente *“Disciplinare del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) disabili e anziani”* di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 9.7.2020, le modifiche all'art. 5, c. 1 e all'art. 6 nei termini di seguito indicati:
 - art. 5, c. 1 previgente versione: *“Le prestazioni in favore di soggetti disabili ed anziani sono svolte di norma in orario diurno, nella fascia oraria fra le 07:30 e le 20:00, nell'arco di sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato feriali e festivi con esclusione della domenica”*;
 - art. 5, c. 1 rettificato: *“Le prestazioni di SAD e ADI in favore di soggetti disabili ed anziani sono svolte di norma in orario diurno, nella fascia oraria fra le 07:30 e le 20:00, mentre le prestazioni di educativa domiciliare sono svolte, di norma, nell'orario compreso tra le 14:30 e le 20:30, nell'arco di sei giorni su sette settimanali, feriali e festivi, rispettando quanto stabilito dal P.A.I.”*;
 - art. 6: soppressione del comma 4;
2. **APPROVARE** il testo del *“Disciplinare del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) disabili e anziani”* con le modifiche indicate al precedente punto sub 1), che si allega alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DISPORRE** che le modifiche al Disciplinare entrino in vigore con l'approvazione della presente Deliberazione;
4. **DISPORRE** che a cura della Ripartizione Servizi alla Persona si provveda, di seguito alla approvazione della presente, agli adempimenti utili ai fini dell'attuazione di quanto deliberato con il presente provvedimento;
5. **TRASMETTERE** copia del Disciplinare rettificato ai Servizi Sociali dei Municipi, al Distretto Socio Sanitario e ai gestori dei servizi SAD/ADI anziani disabili e anziani e del servizio di educativa domiciliare;

6. **DISPORRE**, infine, che il testo del Disciplinare, con le modifiche apportate con la presente deliberazione, sia pubblicato, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”;
7. **DICHIARARE**, con separata, palese ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di seguito,

il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;

Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) e ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) DISABILI E ANZIANI

Art. 1 FINALITA' DEI SERVIZI

Il presente disciplinare, secondo quanto previsto dall'art.24 co.2 del Nuovo Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi sociali, è finalizzato a regolare più specificatamente le procedure di erogazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD- art 87 del RR 4/2007 e art.53 lett.d del reg.dec.istitutivo dei Municipi) e di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI- art.88 del RR4/2007) rivolti a cittadini disabili di età compresa fra 0 e 64 anni, nonché a cittadini anziani di anni 65 e oltre.

Tali servizi rientrano tra gli interventi di natura sociale e socio-sanitaria previsti dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito di Bari e consistono in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una vita relazionale soddisfacente attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.

Si ispirano, in particolare, ai principi della Legge n.104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap (art.26 comma 2), alla Legge Regionale n.19/2006 e alle Linee guida Regionali per la non autosufficienza, giusta Delibere di G.R. 630 e 750/2015.

L'assistenza domiciliare **SAD/ADI** persegue le finalità di seguito indicate:

- migliorare la qualità di vita del disabile e/o anziano
- fornire sostegno alla famiglia
- consentire al soggetto disabile e/o anziano di permanere nel proprio ambiente sociale e familiare
- sostenere e sviluppare l'autonomia della persona disabile e/o anziana ove possibile
- prevenire e contrastare i processi di esclusione sociale e di isolamento
- responsabilizzare i familiari all'onere delle cure
- ridurre la permanenza in ospedale attraverso la dimissione socio-sanitaria protetta
- attivare una modalità d'intervento incentrata sul lavoro d'equipe al fine di garantire l'effettiva integrazione delle prestazioni

Art. 2 DESTINATARI DEI SERVIZI

Possono accedere al servizio di assistenza domiciliare che viene indicato con l'acronimo **SAD**, le persone residenti nel Comune di Bari, che abbiano i seguenti requisiti:

- **soggetti disabili non autosufficienti o con ridotta autosufficienza**, di età compresa tra 0-64 anni, non bisognosi di assistenza sanitaria, che vivono soli o in nuclei familiari, che per condizioni particolari di disagio non sono in grado di prestare assistenza; tali soggetti per la fruizione dell'assistenza domiciliare SAD devono altresì aver ottenuto il riconoscimento di portatore di handicap ai sensi della L.104/92 e/o invalidità civile ;

- **soggetti anziani, parzialmente non autosufficienti e totalmente non autosufficienti che necessitano di particolari** prestazioni socio assistenziali che vivono in disagiate condizioni economiche e/o privi di familiari in grado di offrire loro assistenza e cure necessarie.

Questa tipologia di assistenza è destinata a soggetti disabili e anziani che evidenziano un bisogno assistenziale meramente sociale.

Possono accedere al servizio di assistenza domiciliare che viene indicato con l'acronimo **ADI**, le persone residenti nel Comune di Bari che abbiano i seguenti requisiti:

- soggetti anziani e disabili che si trovino nelle condizioni cliniche tali da richiedere prestazioni integrate di natura socio-assistenziale e sanitaria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio ADI invece è rivolto ad anziani, disabili, minori ed adulti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- di fragilità con patologie cronico - degenerative che limitano gravemente l'autonomia
- con patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio
- in dimissione sociosanitaria protetta da reparti ospedalieri
- con patologie oncologiche o degenerative in fase avanzata
- con tracheostomia, alimentazione indotta (PEG) , ventilazione assistita

Art. 3 TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza domiciliare **SAD** per disabili e anziani sono affidate ad Operatori socio-assistenziali sulla base di apposito Progetto Assistenziale individualizzato denominato **PAI** in un'ottica di promozione della persona e della rete familiare di riferimento **e non in sostituzione.**

Le prestazioni di **tipo domestico** consistono in:

Cura delle condizioni igieniche degli ambienti di vita primari della persona (camera da letto, cucina, bagno)

Preparazione del letto

Piccolo bucato e stiratura

Preparazione dei pasti

Assistenza nell'organizzazione dell'attività domestica

Spesa e commissioni varie

aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, di elettrodomestici, di mezzi di trasporto, ecc.....)

Aiuto per ogni necessità di tipo domestico

Le prestazioni di **aiuto personale** consistono in:

Igiene della persona

Supporto alla vestizione dell'utente

Indicazione dell'applicazione di corrette norme igienico-sanitarie

Aiuto ad una corretta assunzione dei pasti (**è fatto divieto agli Operatori di somministrare alcun tipo di farmaco**)

Segnalazione agli operatori sanitari e sociali di problematiche che potrebbero insorgere nell'attività lavorativa

Attività di promozione e attuazione della rete familiare e sociale a favore dell'utente in

Collaborazione con gli altri servizi del territorio

Le prestazioni **di accompagnamento** consistono in spostamenti nel territorio dell'area urbana per:

Visite mediche e accertamenti diagnostici;

Riscossione pensione e disbrigo di altre pratiche amministrative

Attività finalizzate alla socializzazione

L'assistenza domiciliare integrata (**ADI**) per disabili e anziani comprende prestazioni socio-sanitarie assistenziali, prestazioni di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico garantite dal Comune e dall'ASL come definite dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) ed elencate nel progetto individualizzato (PAI).

Le prestazioni garantite dal Comune sono le medesime sia per il SAD, che per l'ADI e ricomprendono altresì l'assistenza tutelare prevista dalle Linee Guida regionali per le cure domiciliari.

In caso di trasferimento temporaneo dell'utente presso altra abitazione o in struttura ospedaliera, su richiesta dell'interessato o di chi ne fa le veci e, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, le prestazioni di natura socio-assistenziali potranno essere garantite presso le medesime sedi.

Ulteriori prestazioni per situazioni imprevedibili potranno essere valutate dal Servizio Sociale Professionale e garantite qualora previste nell'organizzazione del soggetto aggiudicatario dei servizi.

Art. 4 DURATA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno carattere di temporaneità, complementarietà e specificità, nel senso che devono soddisfare la necessità del richiedente per il tempo necessario.

Per il SAD la durata massima del PAI è di 24 mesi, decorsi i quali il servizio potrà essere mantenuto a seguito di presentazione di una nuova istanza avanzata allo stesso titolo entro il primo marzo.

Decorsi 24 mesi, si procederà ad una nuova rivalutazione in conformità all'art.11.

Per l'ADI la durata del servizio è prevista dal PAI, redatto in sede di UVM. Tale servizio può essere prorogato sempre sulla base delle valutazioni dell'UVM

Art. 5 ORARIO DEL SERVIZIO

Le prestazioni di SAD E ADI in favore di soggetti disabili ed anziani sono svolte di norma in orario diurno, nella fascia oraria fra le 07:30 e le 20:00 mentre le prestazioni di educativa domiciliare sono svolte, di norma, nell'orario compreso tra le 14:30 e le 20:30, nell'arco di sei giorni su sette settimanali, feriali e festivi, rispettando quanto stabilito dal P.A.I.

Il Comune assicura la continuità delle prestazioni previste nel PAI; nel caso in cui vi sia una rinuncia da parte dell'utente, tranne per i minori disabili, le prestazioni previste non potranno essere recuperate nei giorni successivi, salvo situazioni particolari valutate dal Servizio Sociale.

Le ore non fruitive costituiscono economie nell'ambito dell'appalto del servizio e sono oggetto di

apposita consuntivazione e riassegnazione.

Per avvalersi del recupero ore è necessario inoltrare comunicazione al soggetto gestore del servizio e al Servizio Sociale del Municipio referente del caso.

Il recupero ore può essere concesso soltanto per motivi di comprovata necessità e urgenza previa autorizzazione dei Referenti del servizio.

Nel caso di minori disabili, eventuali ore previste nel PAI/PEI potrebbero essere recuperate in relazione al percorso educativo impostato sugli obiettivi prefissati e sulle modalità di relazione delineate.

E' facoltà dell'utente richiedere attraverso apposito modulo la sospensione del servizio per massimo tre mesi per i seguenti motivi:

- ricovero ospedaliero, cure fuori regione
- lavori di ristrutturazione dell'alloggio
- assistenza h 24 per aggravamento condizioni di salute
- trasferimento temporaneo per motivazioni riguardanti il benessere dell'utente

Art. 6 MINORI IN EDUCATIVA DOMICILIARE

Possono accedere al servizio i minori disabili in possesso della L.104/92 e/o indennità di frequenza. Ai minori che necessitano di assistenza primaria perchè allettati o in carrozzella sono garantite le medesime prestazioni di assistenza domiciliare di cui all'art.3 mediante Operatori OSA/OSS.

Ai minori affetti, invece, da patologie che afferiscono all'area della neuropsichiatria infantile (ADHD, autismo, iperattività) sono erogate prestazioni di educativa domiciliare che richiedono la figura dell'Educatore professionale.

L'educativa si configura come Sad se l'intervento è meramente sociale, come ADI se il minore è in carico ai servizi di riabilitazione della ASL. Un educatore esperto viene affiancato al minore sulla base di un progetto educativo personalizzato e condiviso con la Istituzione scolastica al fine di dare continuità al percorso anche in casa.

Due ore di educativa domiciliare potrebbero essere convertite in un'ora di attività alternative, quali l'ippoterapia o la piscina.

E' facoltà dell'utente optare per le due possibilità.

Art.7 PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI)

Per ogni utente fruitore del servizio viene predisposto un Piano di Assistenza individualizzato, redatto in sede di UVM nel caso di assistenza ADI e dall'Assistente Sociale titolare della presa in carico nel caso di assistenza di SAD. Viene sottoscritto dall'utente, **ovvero dal soggetto**

legittimato alla cura della persona e dal soggetto gestore del servizio.

Nel PAI sono definiti e concordati con l'utente le modalità di erogazione del servizio e la compartecipazione al costo orario a carico dell'utente.

Il PAI può essere sottoposto a verifiche e revisioni dai referenti del servizio previa condivisione congiunta (soggetto gestore e Assistenti Sociali referenti del caso).

Il PAI potrà prevedere il riconoscimento dell'assegno di cura, di cui all'articolo 33 della Legge Regionale n. 19/06, nonché altre eventuali forme di intervento economico a sostegno della domiciliarità.

Per la determinazione delle ore di servizio il Servizio Sociale dovrà utilizzare una apposita scheda interna definita dall'Ambito (scheda ore), che tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

autonomia personale;

condizione relazionale;

tipologia di prestazione richiesta.

Il Comune si riserva una quota di ore di servizio per situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi, previa relazione dettagliata e documentata del Servizio Sociale titolare della presa in carico.

Le situazioni di estrema urgenza, previste all'art.20 punto 1 lett.a) b) e c) del Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali accedono ai servizi su elencati in via prioritaria; nel caso di assistenza domiciliare integrata viene attivata celermente l'UVM **entro il termine perentorio di 72 ore**, come previsto dalla delibera del Direttore Generale ASL/BA n.1820 dell'1/10/2014.

Art. 8 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO SAD

L'accesso al Servizio avviene a seguito di presentazione di domanda al Segretariato Sociale e/o in una delle sedi adibite a Porta Unica di Accesso (PUA) del Distretto socio sanitario su apposito modello predisposto.

La richiesta, nel caso di soggetti disabili, deve essere corredata da:

1) documentazione medica attestante la condizione di non autosufficienza o di disabilità (verbale d'invalidità civile, attestazione di handicap ai sensi della L.104/92 e ogni altra documentazione utile alla valutazione);

2) autocertificazione relativa a :

a) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità (nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'Isee è calcolato con le modalità di cui all'art.7 del DPCM 159/2013);

b) ISEE RISTRETTO SOCIO-SANITARIO in corso di validità in caso di disabili adulti (18-64 anni);

3) autocertificazione attestante l'impossibilità dell'interessato, dei suoi familiari o conviventi a garantire in modo adeguato la cura del soggetto richiedente

4) eventuale altra documentazione attestante lo stato di necessità del richiedente

La richiesta, nel caso di soggetti anziani, deve essere corredata da:

1) documentazione medica attestante la condizione di parziale o totale non autosufficienza e ogni altra documentazione utile alla valutazione

2) autocertificazione relativa a :

a) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità;

b) ISEE RISTRETTO SOCIO-SANITARIO in corso di validità in caso di anziani over 65 totalmente non autosufficienti

3) autocertificazione attestante l'impossibilità dell'interessato, dei suoi familiari o conviventi a garantire in modo adeguato la cura del soggetto richiedente

4) eventuale altra documentazione attestante lo stato di necessità del richiedente

Possono essere ammessi al servizio anche più componenti dello stesso nucleo familiare, in presenza dei requisiti personali di accesso previsti dal precedente art.2, presentando richieste separate.

Si precisa che in caso di soggetto disabile nella famiglia, alla luce del D.Lgs 42/2016 convertito con modificazioni con Legge 26 maggio 2016, n.89 non saranno più considerati come redditi tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dallo Stato.

Tutta la documentazione viene successivamente trasmessa al Servizio Sociale Professionale titolare della presa in carico che effettua invece la valutazione di secondo livello e valuta l'opportunità di erogare il servizio richiesto.

Art. 9 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO ADI

Per l'accesso a tale servizio viene richiesta la medesima documentazione di cui all'art.7.

La domanda va presentata in una delle sedi adibite a Porta Unica di Accesso (PUA), indirizzata al Direttore del Distretto Socio sanitario e corredata della proposta del MMG/PLS .

In caso di dimissioni ospedaliere necessita altresì allegare la relazione del medico del Reparto ospedaliero o del medico dell'Unità Operativa Territoriale presso cui è in carico la persona.

Effettuata l'istruttoria preliminare dell'istanza e verificata la completezza della documentazione, la Porta Unica di Accesso attiva tutte le procedure per la convocazione dell'UVM.

Quest'ultima, entro il termine massimo di 20 giorni dalla data della richiesta di accesso, fatte salve le procedure per l'accesso di urgenza e le dimissioni protette, esamina la domanda, effettua la valutazione del caso e cura l'elaborazione del Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI).

Art. 10 PRIORITA' DI ACCESSO

Le situazioni di emergenza e di urgenza rispetto alle ordinarie hanno priorità di accesso nei servizi Sad e ADI, come previsto all'art.20 del Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali "Gestione delle situazioni ad alto indice di gravità sociale" co.1 lettere a), b), c). In tali casi il Comune garantisce, pertanto, priorità di accesso ai cittadini anche fuori dalla graduatoria di cui all'art. 11 previa verifica dei competenti Servizi sociali e sanitari.

Tale situazione di emergenza sarà utilmente valutata nella successiva graduatoria.

ART.11 CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

A) SERVIZIO SAD

Per il servizio SAD in favore di disabili e anziani ogni due anni viene redatta la graduatoria delle domande pervenute a sportello entro il primo marzo, ovvero presentate a seguito di apposito Avviso Pubblico predisposto dalla Ripartizione Servizi alla Persona dell'Ambito di Bari. La commissione di valutazione viene convocata 6 (sei) mesi prima della scadenza del termine di validità della precedente graduatoria. Entro la scadenza del termine della precedente graduatoria viene approvata la graduatoria provvisoria sulla base delle risultanze dei lavori della commissione, successivamente viene approvata quella definitiva sulla base dell'esame dei ricorsi pervenuti e di eventuali rinunce.

Le domande presentate successivamente, all'insediamento della commissione, saranno prese in considerazione per le successive graduatorie, fatta salva l'emersione delle situazioni di emergenza urgenza prevista in applicazione dell'art.10 del presente disciplinare.

In fase di prima attuazione la validità del Pai in corso è subordinata alla utile collocazione in graduatoria e le ore disponibili sono riassegnate, in ordine di graduatoria, con le modalità di

quantificazione, di cui all'art.13 del presente disciplinare, fino ad esaurimento del monte ore oggetto dell'appalto.

La graduatoria è redatta da apposita Commissione composta da rappresentanti dei servizi sociali dei 5 Municipi e della Ripartizione. In applicazione dell'art. 21 del Nuovo Regolamento Comunale che disciplina l'accesso al Sistema integrato di servizi e Interventi sociali, la graduatoria viene formulata secondo i sotto-parametri di valutazione come di seguito dettagliati:

MACROFATTORI DA VALUTARE	PUNTEGGIO MAX	SOTTOPARAMETRI DI VALUTAZIONE		SOTTOPARAMETRI DI VALUTAZIONE	
		AREA DISABILITÀ		AREA ANZIANI	
Contesto familiare	Max 20 p	Disabile solo (senza figure parentali di riferimento)	8 p.	Anziano solo non autosufficiente (ossia solo anagraficamente nella propria abitazione)	8 p.
		Nucleo familiare con 1 o più figli disabili	3 p. per ogni minore disabile	-Anziano solo non autosufficiente con familiari non residenti in città	+ 5 p.
		Nucleo familiare con minori e genitore/i disabile/i	4 p. per ogni minore disabile	-Anziano solo non autosufficiente con totale assenza di figli o soggetti tenuti agli alimenti	+ 8 p.
		Contesto familiare multiproblematico: - disoccupazione (solo familiari conviventi) (1,25 p per ogni familiare), - misure limitative libertà personale (1,25 p per ogni familiare), - dipendenze da alcool, gioco, sostanze maltrattamenti o violenza domestica (1,25 p)	5 p. in relazione alla gravità e alla pluralità fattori di rischio	Anziano solo parzialmente autosufficiente	2 p.
				Coppia di anziani di cui almeno uno non autosufficiente o anziana/o con familiari disabili non in grado di prestare assistenza	5 p.
				Coppia di anziani entrambi non autosufficienti (con due domande)	8 p. ciascuno
				Coppia di anziani di cui uno non autosufficiente e uno parzialmente autosufficiente (con due domande)	Rispettivamente 5 p. e 2 p.

		Contesto familiare multiproblematico: <ul style="list-style-type: none"> ➤ disoccupazione (solo familiari conviventi) 1,25 p per ogni familiare), ➤ misure limitative libertà personale (1,25 p per ogni familiare), ➤ dipendenze da alcool, gioco, sostanze ➤ maltrattamenti o violenza domestica (1,25 p) 	5p in relazione alla gravità e/o pluralità fattori di rischio
Grado di non autosufficienza o invalidità	Max 18 p	I.C. da 67% a 99%	2p.
		I.C. 100%	6p.
		I.C. 100%+Acc.	10p.
		L.104 art.3 co3	+ 3p.
		Malattia rara certificate o che richiede cure fuori regione	+ 5p.
Condizione abitativa inadeguata	Max 10 p	Abitazione inidonea: <ul style="list-style-type: none"> ➤ barriere architettoniche interne ed esterne (2,5 p) <ul style="list-style-type: none"> ➤ bagni inidonei (2,5 p) ➤ vano ascensore inidoneo/ inesistente (2,5 p) ➤ zona isolata (2,5 p) 	10 p.
		Abitazione parzialmente inidonea: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> barriere interne o esterne (2,5 p) <input type="checkbox"/> zona poco servita (2,5 p) 	5 p.
		Coabitazione di più nuclei	5 p.
Mancata fruizione da parte dell'utente di altri servizi sociali agevolati o erogazione di contributi nell'anno del Comune di Bari	2 p.		
Virtuosità fiscale nel triennio	4 p	<input type="checkbox"/> In fase di 1^ applicazione si farà riferimento al regolare pagamento della sola TARSU/TARI <input type="checkbox"/> 1,50 punti per ogni anno di regolarità contributiva <input type="checkbox"/> L'istante dovrà autocertificare importo pagato, soggetto passivo, eventuali cause di esenzione/riduzione tributo	

Ai sensi dell'art.21 co.3 del Nuovo Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali, i punteggi da attribuire in base alla situazione reddituale di ciascun utente sono i seguenti:

Reddito Isee	Max 36p	MINORE € 3000	36p.
		MAGGIORE 20.000	0 p.
		TRA € 3.000 E 20.000	<u>ISEE più basso</u> x 36 ISEE del richiedente

B) SERVIZIO ADI

Per l'ammissione al Servizio ADI non è prevista la formulazione di graduatoria e l'accesso al servizio è effettuata, in base alla valutazione UVM "a sportello", fino a concorrenza delle ore finanziate e disponibili nell'appalto comunale.

Tuttavia, ove si verificasse una indisponibilità di posti, la persona sarà collocata in lista di attesa con il relativo punteggio di valutazione.

A parità di punteggio, verrà data priorità al cittadino con reddito più basso.

Art.12 COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

La quota di compartecipazione al servizio di assistenza domiciliare sarà calcolata annualmente in seguito a presentazione entro il primo marzo di ogni anno dell'ISEE. In caso di variazioni sostanziali del valore ISEE nel corso dell'anno, l'utente potrà presentare ISEE aggiornato e chiedere la rideterminazione della compartecipazione per l'anno in corso.

La compartecipazione è definita secondo le seguenti modalità:

A) per anziani e disabili:

a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, in deroga a quanto previsto dall'art.6, co.7. del RR 11/2015, viene individuata in un valore ISEE uguale a € 3.000,00#

b) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 3001,00 ed € 10.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 3% del costo orario della prestazione , pari ad € 15,00#

c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 10.001,00 ed € 20.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 6% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00#

d) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 20.001,00 ed € 40.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 10% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00#

e) per qualsiasi valore ISEE oltre i 40.000,00 € il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere l'integrale costo orario del servizio.

B) Per i minori in educativa domiciliare le modalità di calcolo della quota di compartecipazione è definita come di seguito:

a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, in deroga a quanto previsto dall'art.6, co.7. del RR 11/2015, viene individuata in un valore ISEE uguale a € 3.000,00;

b) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 3.001,00 ed € 10.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 3% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00;

c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 10.001,00 ed € 20.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 6% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00;

d) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 20.001,00 ed € 40.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 10% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00;

e) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 40.001,00 ed € 60.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa pari al 40% del costo orario della prestazione, pari ad € 15,00;

f) per qualsiasi valore ISEE oltre i 60.000,00 € il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere l'integrale costo orario del servizio.

La quota di compartecipazione in base alle ore di servizio fruito dovrà essere versata mensilmente su conto corrente, indirizzato alla Tesoreria del Comune di Bari entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'importo della tariffa.

La copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa al Municipio di competenza.

In caso di mancato pagamento di tre quote di compartecipazione mensile, il servizio verrà

sospeso.

Se entro una settimana dal sollecito di pagamento l'utente provvederà, il servizio potrà essere riattivato.

Ai fini della rendicontazione per il riscontro e l'eventuale pagamento delle ore di servizio effettivamente fruite, per ogni utente è previsto un report che dovrà essere firmato al termine di ogni accesso domiciliare sia dall'operatore che dall'utente. Non vi è compartecipazione dell'utente laddove il costo del servizio trovi integrale copertura in finanziamenti a specifica destinazione ovvero nel caso di cui all'art.3 co. 4 del Nuovo Regolamento di Accesso il Comune possa contribuire in tutto o in parte al pagamento del costo delle prestazioni sociali o della quota sociale delle prestazioni socio-sanitarie, a cui di norma è tenuto il richiedente.

Tanto viene altresì ribadito all'art.19 co.1 e 2 del succitato Regolamento.

Art.13 NORME DI COMPORTAMENTO PER OPERATORI E UTENTI

I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio devono essere improntati sul rispetto reciproco di alcune norme comportamentali.

Gli utenti non devono corrispondere alcuna somma in denaro all'operatore in cambio di ulteriori prestazioni.

Il pagamento alla compartecipazione del servizio deve essere corrisposto solo ed esclusivamente secondo quanto già esplicitato.

L'utente non può intrattenere rapporti privati di alcun genere con l'operatore: laddove ciò dovesse accidentalmente verificarsi, l'utente verrà sospeso dal servizio e l'operatore sollevato dal caso.

Inoltre, non potrà usufruire dei mezzi privati dell'operatore nel caso di accompagnamento presso presidi e/o servizi: tale prestazione potrà essere svolta solo attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici o privati dell'utente che se ne assume la responsabilità.

E' altresì vietato contattare gli operatori su numeri di telefonia privata; qualsiasi chiamata potrà essere effettuata solo ai recapiti aziendali del coordinatore del servizio.

Un eventuale cambio di orario o di giornata e/o variazione al PAI va preventivamente comunicata all'Assistente sociale del soggetto gestore che ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione all'assistente sociale referente del caso.

L'utente non può utilizzare termini fuori luogo o un linguaggio offensivo nei confronti dell'operatore, né tanto meno ingiurie. In tal caso il servizio verrà immediatamente revocato, senza possibilità di ripristino.

L'operatore ha nei riguardi dell'utente il preciso obbligo al rispetto della privacy e dei dati sensibili che lo riguardano ed assume la funzione di incaricato del trattamento; laddove dovesse verificarsi che l'operatore diffonda notizie sull'utente e la sua famiglia, lo stesso verrà sollevato dal caso e da

tutto il servizio.

Sarà poi compito della cooperativa gestore decidere la destinazione di tale personale, con limitazione del turn over e assicurando la continuità assistenziale.

Ad ogni utente all'avvio del servizio sarà consegnata copia delle norme comportamentali per informazione ed accettazione.

Art. 14 VERIFICA E CONTROLLO DEI SERVIZI

L'organizzazione, la verifica e il controllo e la regolare esecuzione del servizio di assistenza domiciliare sono di competenza della Ripartizione Servizi alla persona che si avvale della collaborazione del Servizio Sociale territorialmente competente, anche per le attestazioni riguardanti il regolare svolgimento delle ore fatturate.

La qualità del servizio offerto sarà verificata dal nucleo di controllo e con le modalità previste nella Delibera di GC 898 del 15-12-2015, restando in capo all'assistente sociale referente del caso la verifica sull'attuazione del PAI. Saranno inoltre utilizzati idonei strumenti di rilevazione che tengano conto anche del grado di soddisfazione dall'utente. La verifica viene effettuata da apposite Commissioni, di cui alla Delibera di G.C. 898 del 15/12/2015. Resta fermo che la verifica sull'attuazione del PAI permane in capo all' Assistente Sociale referente del caso.

E', altresì effettuato dal Municipio competente, con modalità a campione, la verifica sulle autocertificazioni dei redditi dichiarati dagli utenti.

Le procedure di reclamo degli utenti nei confronti del servizio trovano la loro disciplina nella Delibera di Giunta n. 2017/00869 del 21/12/2017.

Art. 15 ASSEGNAZIONE DEL MONTE ORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE-CRITERI

- Servizio SAD

Al fine di assegnare le ore di assistenza in modo imparziale e uniforme in tutta l'area urbana, si terrà conto di ulteriori criteri individuati nell'area dell'autonomia personale e relazionale, come di seguito indicato.

Per ciascuna area sono stati individuati degli aspetti valutabili secondo dei punteggi la cui sommatoria porterà al calcolo del numero massimo di ore da assegnare.

Eventuali deroghe sono ammissibili solo se motivate da fattori urgenti e indifferibili, previa valutazione in sede di UVM.

AUTONOMIA PERSONALE

Nome utente	Autonomia totale	Autonomia parziale	Autonomia gravemente compromessa	Punteggio

Governo casa	0	5	10	
Igiene personale	0	5	10	
lavanderia	0	5	5	
Uso pannolone	0	8	15	
vestizione	0	5	10	
Preparazione pasti	0	5	10	
Alimentazione	0	5	10	
Assunzione farmaci	0	5	10	
Bagno	0	5	10	
Gestione denaro	0	5	10	
deambulazione	0	5	10	
Tot. autonomia personale				

CONDIZIONE RELAZIONALE

UTENTE	IDONEA	PARZIALE	INESISTENTE	PUNTEGGIO
Rete familiare	0	5	15	
Rete vicinato/ volontariato	0	5	15	
Totale C.R.				

La formula da applicare, per assicurare una assegnazione equa e trasparente è la seguente:

$$X \text{ (ore da erogare a settimana)} = \frac{\text{ore massime settimanali (18)} \times \text{punteggio conseguito dall'utente}}{\text{punteggio massimo}}$$

Eventuali deroghe alla determinazione del monte ore possono essere previste su disposizione di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

E' altresì possibile una riduzione proporzionale delle ore assegnate agli utenti collocati nella graduatoria SAD in corso di validità in caso di minore disponibilità di risorse finanziarie, non costituendo il servizio SAD un LEA sanitario né un LiVEAS o LEP assistenziale.

- Servizio SAD per utenti con ADI Sanitaria

Se l'utente usufruisce di ADI Sanitaria e richiede l'attivazione di ADI integrata socio-sanitaria, il Servizio Sociale comunale in presenza di gravi e conclamate patologie sanitarie, può attribuire un monte ore degli operatori OTA,OSA, o assistenti domiciliari non superiore a 8 (otto) ore .

- Servizio ADI

Il monte ore del PAI dell'utente è determinato in sede di UVM distintamente con riferimento a ciascuna specifica prestazione da assicurare all'utente con l'indicazione del monte ore dei vari profili professionali degli operatori.

Il monte ore degli operatori OTA, OSA, o assistenti domiciliari, non può essere superiore a 8 (otto) ore, ed è a totale carico del Comune mentre il monte ore OSS viene assicurato per una quota pari al 50% mediante l'appalto comunale e il rimanente 50% per mezzo del personale della ASL.

In particolare, le prestazioni SAD e ADI possono essere altresì erogate con i "Buoni servizio", come da procedure indicate nell'Avviso Regionale 1/2016, approvato con AD 416/2016 e modificato con successivo AD 425/2016, per un massimo di 6 h settimanali per il SAD ed un massimo di 16 ore settimanali per l'ADI da fruirsi in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruito in virtù dei servizi erogati dagli Ambiti territoriali mediante soggetti terzi ovvero dalla ASL competente.

In caso di nuclei familiari in cui ci siano due o più componenti del nucleo coabitanti che fruiscono di SAD o ADI il monte ore per le prestazioni degli OTA, OSA, o assistenti domiciliari riferite al governo casa sarà valutato globalmente ed inserito nel PAI di uno solo dei componenti.

Art.16 PASSAGGIO DALLA GRADUATORIA DISABILI A QUELLA ANZIANI

Con il compimento dei 65 anni l'utente diversamente abile, fruitore del servizio di assistenza domiciliare, sarà trasferito nel corrispondente servizio di assistenza domiciliare anziani fino alla scadenza della graduatoria, salvo casi particolari valutati dal servizio sociale.

Art. 17 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente disciplinare sarà approvato con Delibera di Giunta Comunale ed eventuali emendamenti potranno essere approvati in tale sede.



Settore Servizi Sociali

**SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2021/00302

del 14 MAGGIO 2021

OGGETTO: "DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) DISABILI E ANZIANI" -
MODIFICA ART. 5, C. 1, ART. 6 C.4

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 13/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Ilaria Rizzo

OGGETTO: "DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) DISABILI E ANZIANI" - MODIFICA ART. 5, C. 1, ART. 6 C.4

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, li 12/05/2021

Il responsabile

Annarita Amodio

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ e vi rimarrà per ____ giorni consecutivi.

Bari,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal _____ al _____.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>